



2 marzo 2018

Revisione parziale dell'ordinanza sulla medicina della procreazione

Semplificazione della comunicazione dei dati genetici al figlio

Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

La legge federale e l'ordinanza sulla medicina della procreazione (LPAM¹ e OMP²) sono in vigore dal 1° gennaio 2001. Disciplinano in particolare il diritto delle persone nate in seguito a una donazione di sperma di accedere ai loro dati genetici e ai risultati dell'esame medico cui è stato sottoposto il donatore. Se un figlio è nato in seguito a una donazione di sperma il medico curante è tenuto a documentare i dati del donatore e a trasmetterli all'Ufficio federale dello stato civile (UFSC; art. 24 e 25 LPAM). Quest'ultimo li deve conservare per 80 anni e fornire al figlio su richiesta di quest'ultimo. Secondo il diritto in vigore, una volta compiuti 18 anni, il figlio può ottenere dall'UFSC i dati relativi all'identità e alle caratteristiche fisiche del donatore di sperma (art. 24 cpv. 2, lett. a e d, e 27 cpv. 1 LPAM). Se desidera accedere ad altri dati, in particolare ai risultati dell'esame medico (art. 24 cpv. 2 lett. c LPAM), o se non ha ancora compiuto 18 anni, per poter esercitare il suo diritto deve fare valere un interesse degno di protezione (art. 27 cpv. 2 LPAM). La presente revisione si attiene a questi principi.

In seguito a una domanda di informazioni del figlio, l'UFSC cerca innanzitutto di ritrovare il donatore di sperma. Tale ricerca deve in linea di principio essere svolta mediante il controllo degli abitanti. Una volta identificato il donatore, l'UFSC lo informa che la sua identità sarà comunicata al figlio e gli chiede se è disposto a incontrarlo (art. 22 cpv. 1 e 3 OMP). Secondo il diritto vigente, l'UFSC deve in seguito invitare il figlio a presentarsi personalmente nei propri uffici a Berna. In tale occasione i dati sono consegnati al figlio in un rapporto scritto. Se possibile, tale informazione deve avvenire in presenza di una persona con una formazione sociopsicologica.

2 Punti essenziali del progetto

Le prime persone nate grazie alla donazione di sperma sono ormai quasi maggiorenni e hanno quindi un diritto assoluto di ottenere i loro dati genetici. Il Consiglio federale intende pertanto semplificare la procedura di comunicazione dei dati genetici migliorando in tal modo il servizio ai cittadini. Prevede in particolare di rinunciare alla convocazione del figlio a Berna presso l'UFSC e all'assistenza da parte di una persona con una formazione sociopsicologica.

La presente revisione ha inoltre l'obiettivo di limitare il carico di lavoro del personale della Confederazione. Dal 2001 lo sviluppo e la gestione del registro sulle donazioni di sperma, la registrazione dei relativi dati e tutti i lavori connessi alla ricerca dei dati genetici devono essere svolti senza risorse finanziarie e di personale supplementari. Inoltre, l'UFSC non dispone di personale con una formazione sociopsicologica. La presente revisione intende pertanto semplificare il processo di lavoro per tutte le persone coinvolte in modo tale da poter essere svolto con le risorse disponibili (cfr. lo schema allegato «Donazione di sperma. Procedura d'informazione del figlio secondo la revisione proposta»).

È difficile stimare il numero di domande d'informazione che saranno presentate a partire dal 1° gennaio 2019. Dal 2001 l'UFSC tiene il registro sulle donazioni di sperma e finora non ha ricevuto alcuna richiesta da parte di figli che vi sono registrati. I figli nati da una donazione prima del 2001 potevano e potranno rivolgersi al medico curante (art. 41 LPAM). Finora si tratta solo di pochi casi all'anno. In Svezia, dove l'anonimato per la donazione di sperma è stato soppresso già nel 1984, fino al 2014 hanno presentato una domanda soltanto 13 delle varie centinaia di adulti interessati³. Considerando l'attuale moltiplicazione dei modelli fami-

¹ RS 810.11

² RS 810.112.2

³ Anna Lietti, Procréation: nés de donneur(s) inconnu(s), in l'Hebdo 13 mar. 2014.

liari e la crescente accettazione sociale della procreazione con assistenza medica, è probabile che la questione dell'origine biologica acquisti maggiore importanza nella costruzione dell'identità di una persona.

3 Commento ai singoli articoli

Art. 21 Domanda di informazioni

Cpv. 2: il figlio dovrà provare la sua identità in linea di massima mediante una copia di un documento d'identità, analogamente a quanto previsto per l'ordine di un estratto del casellario giudiziale. Si rinuncia a invitare il richiedente a presentarsi di persona a Berna.

Cpv. 3: la persona che intende ottenere informazioni sull'identità e sull'aspetto fisico del donatore deve presentare una domanda scritta in cui fornisce l'identità di sua madre e la prova di quella propria. Se non ha ancora compiuto 18 anni o se desidera accedere ad ulteriori informazioni deve far valere un interesse degno di protezione. Si tratta di una procedura amministrativa in cui il richiedente può agire personalmente o decidere di farsi rappresentare. La procedura può essere interrotta senza perdita del diritto all'informazione e con conseguenze finanziarie limitate⁴. La domanda può essere nuovamente presentata in qualsiasi momento. Ciò vale soprattutto per i richiedenti la cui domanda, presentata prima del raggiungimento della maggiore età, è stata respinta per mancanza di un interesse degno di protezione. Una volta maggiorenni tali richiedenti hanno il diritto incondizionato di ottenere i dati d'identità del donatore.

Se il richiedente non è manifestamente in grado di condurre da sé la causa, l'UFSC può invitarlo a designare un rappresentante. Se non lo fa entro il termine impartito, ne può designare uno l'UFSC.

Il presente avamprogetto rinuncia all'obbligo esplicito dell'UFSC di designare un rappresentante per il richiedente manifestamente incapace di agire. Si tratta di permettere una soluzione pragmatica che non implichi costi inutili. In casi eccezionali l'UFSC può ciononostante vedersi costretto a designare un rappresentante, analogamente a quanto previsto dall'articolo 41 della legge del 17 giugno 2005⁵ sul Tribunale federale.

Art. 23 Modalità di comunicazione delle generalità del donatore

Cpv. 1: l'avamprogetto prevede di sostituire la comunicazione personale dei dati al figlio convocato dinnanzi all'UFSC con la comunicazione per posta. Ciò semplifica e migliora la procedura per tutte le persone coinvolte⁶. La comunicazione postale evita inoltre al richiedente di doversi recare all'unico centro d'informazione dell'UFSC a Berna. Non sarà pertanto neppure più necessario ricorrere a un consulente sociopsicologico.

Cpv. 2 e 3: corrispondono all'articolo 24 capoverso 1 OMP.

Cpv. 4: l'impossibilità da parte dell'UFSC di contattare il donatore è equiparata al rifiuto di incontrare il figlio. Quest'ultimo è pertanto informato e reso attento ai diritti della personalità del donatore e ai diritti di protezione della sua famiglia (art. 27 cpv. 3 LPAM).

⁴ Fr. 75.- per mezz'ora di lavoro, cfr. cifra II.4.1 dell'allegato 4 dell'ordinanza del 27 ott. 1999 sugli emolumenti in materia di stato civile; OESC; RS 172.042.110

⁵ RS 173.110

⁶ Gli emolumenti sono calcolati in base alla durata dell'operazione; cfr. cifra II.4.1 dell'allegato 4 OESC.

Cpv. 5: l'UFSC può informare le persone nate grazie alla procreazione con assistenza medica in merito a eventuali organizzazioni private o cantonali di consulenza.

Art. 24 Reiezione della domanda

Abrogato.

Il **capoverso 1** è ripreso dal nuovo articolo 23 capoversi 2 e 3 AP-OMP.

Il **capoverso 2** è abrogato, poiché all'oggetto disciplinato da tale disposizione si applica l'articolo 34 PA (art. 1 cpv. 2 lett. a e art. 5 PA). Le decisioni dell'UFSC possono essere impugnate dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (art. 31 LTAF).

Schema «Donazione di sperma. Procedura d'informazione del figlio secondo il progetto di revisione»



